

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

del 25 luglio 2007

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 225 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 140 B,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in particolare l'allegato I,

vista la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ⁽¹⁾,

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione del Consiglio, data il 19 aprile 2007,

considerando quanto segue:

(1) spetta al Tribunale della funzione pubblica stabilire il suo regolamento di procedura in accordo con la Corte di giustizia e con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata;

(2) occorre adottare le disposizioni previste per il funzionamento del Tribunale della funzione pubblica dai trattati, dal

⁽¹⁾ GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, dall'allegato I del detto statuto e dalla decisione 2004/752/CE, Euratom nonché emanare tutte le altre disposizioni necessarie al fine di applicare, di precisare e di integrare tali atti, per quanto necessario;

(3) occorre prevedere per il Tribunale della funzione pubblica procedure conformi alle esigenze di un organo giurisdizionale di primo grado e al compito assegnatogli di statuire secondo norme adeguate alle peculiarità del contenzioso di cui esso è investito, esaminando le possibilità di composizione amichevole delle controversie in qualunque fase del procedimento;

(4) è auspicabile, al fine di garantire l'unità e la coerenza del sistema giurisdizionale nel suo complesso, che le norme applicabili alla procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non si scostino più del necessario dalle norme applicabili alla procedura dinanzi alla Corte di giustizia in forza del regolamento di procedura di quest'ultima, adottato il 19 giugno 1991 ⁽²⁾, come successivamente modificato, nonché alla procedura dinanzi al Tribunale di primo grado in forza del regolamento di procedura di quest'ultimo, adottato il 2 maggio 1991 ⁽³⁾, come successivamente modificato,

⁽²⁾ GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7. Regolamento di procedura modificato da ultimo dalla decisione 2006/955/CE, Euratom (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44).

⁽³⁾ GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1. Regolamento di procedura modificato da ultimo dalla decisione 2006/956/CE, Euratom (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45).